





<p>Comune di Futani</p> 	<p>COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno</p>  <p>Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni</p>	<p>Provincia di Salerno</p> 	<p>Regione Campania</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Futani, 02/12/2020

Prot. 4609/2020

ORDINANZA SINDACALE

n. 31 del 02/12/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Prolungamento della sospensione delle attività educative in presenza, fino al 07/12/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili per via aerobica (Covid-19) è stato prorogato al 31 gennaio 2021 con Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 che, a far data dal 6 novembre 2020, all'art. 3, stabilisce che, con Ordinanza del Ministro della Salute, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" (cosiddetta zona "rossa"), dove tra l'altro, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono applicate speciali misure di contenimento, tra le quali, lo svolgimento esclusivamente a distanza delle attività scolastiche e didattiche, tranne che nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nel primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado dove ne è ammesso lo svolgimento in presenza;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 284 del 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all' art. 3 del medesimo DPCM;

VISTA la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 296 del 28 novembre 2020, con cui le misure previste dall'Ordinanza del 13 novembre 2020 in scadenza il 29 novembre, sono rinnovate, anche per la Regione Campania, fino al 3 novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ha consentito, con decorrenza dal 25 novembre 2020, la ripresa delle attività in presenza solo per i servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e per la prima classe delle scuole primarie, demandando al contempo: alle ASSL territorialmente competenti, il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse; ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive; ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 30 del 23 novembre 2020 con cui fu disposto, per le motivazioni ivi riportate, il prolungamento fino a tutto il 3 dicembre 2020 della sospensione:

- delle attività educative in presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, delle scuole statali e paritarie;

VISTA l'Ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, pur confermando la decisione di consentire lo svolgimento delle attività in presenza nei servizi educativi, della scuola dell'infanzia e nella prima classe delle scuole primarie, ha stabilito di continuare a tenere sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori, demandando alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza n. 93/2020 conferma la possibilità che i Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, possano adottare provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o altre misure restrittive;

CONFERMATO che la sospensione della didattica in presenza estesa alle scuole di tutti gli ordini e gradi ha contribuito, insieme alle altre misure di contenimento e restrizione, al mantenimento su valori contenuti della diffusione del contagio sul territorio comunale e che, nel frattempo, il contesto locale non ha subito variazioni significative, con un bilancio stabile tra nuovi casi positivi e guarigioni;

RITENUTO opportuno, per ragioni di carattere logistico ed organizzativo, prolungare ulteriormente la sospensione delle attività in presenza anche per le scuole dell'infanzia e per la prima classe della scuola primaria, fino a tutto il 7 dicembre 2020, in modo da poter riorganizzare ed allineare la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza, a far data dal 9 dicembre 2020, per tutte le classi, gli ordini e gradi di scuola nel rispetto delle disposizioni contenute nel prossimo DPCM, tenuto conto dello scenario di rischio in cui sarà collocata la Regione Campania dal Ministero della Salute, fatte salve le eventuali misure più o meno restrittive che fossero eventualmente emanate dal Presidente della Giunta Regionale e con riserva di adottare una nuova

Ordinanza di ulteriore sospensione nel caso di un improvviso peggioramento della situazione epidemiologica su base locale, al momento non previsto in base all'andamento osservato;

RAVVISATO che il presente provvedimento sia di pubblico interesse, in quanto ricorre l'esigenza di salvaguardare la sanità pubblica e di preservare il territorio dal potenziale rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

VISTI l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'articolo 50, comma 5 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, sui poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco quale rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità pubblica;

-ORDINA-

Sul territorio comunale di Futani, fino al 7 dicembre 2020, restano sospese:

1. Le attività educative in presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia;
2. Le attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado;

-DISPONE-

che la presente Ordinanza:

-
- sia affissa all'Albo on line del Comune di Futani;
- sia notificata alle Autorità Scolastiche competenti ed al gestore del servizio di trasporto scolastico;
- sia trasmessa al Prefetto di Salerno, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno – UOPC 69-70 di Vallo della Lucania, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
- sia comunicata alla locale Stazione dei Carabinieri di Cuccaro Vetere
- sia comunicata alla Polizia Municipale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Casa Comunale 02.12.2020



IL SINDACO
Aniello CAPUTO